



GENERALI

ORIGINALI PER
VOSTRO ARCHIVIO

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

ASSICURAZIONE FURTO Mod. 400/03

LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA È Euro

POLIZZA N. **400015773** AGENZIA **BRESCIA VITTORIA (030 00)**
CONTRAENTE/ASSICURATO **COMUNE DI CASTENEDOLO** COD. FISCALE **0000000464720176**
domicilio **VIA XV GIUGNO 1 - CASTENEDOLO - 25014 - BS**
decorrenza ore 24 del

giorno	30
mese	06
anno	2020

 scadenza ore 24 del

giorno	30
mese	06
anno	2023

 rateazione **Annuale**
scadenza

giorno	30
mese	06
anno	2021

 durata, anni **3** giorni **0**
prima rata successiva
sostituisce/rinnova polizza n°

PREMIO RATA INIZIALE

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
1.226,99	273,01	1.500,00

PREMIO RATE SUCCESSIVE

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
1.226,99	273,01	1.500,00

CAPITALE ASSICURATO

FISSO
50.000,00

FLUTTUANTE

Emessa a **BRESCIA VITTORIA** il **01/07/2020**

Formano parte integrante della polizza il mod. **5** contenente le definizioni e le condizioni generali e particolari di assicurazione e n. **5** intercalari / appendici Mod. numero:

GIPRY	SANZINT	APTRAC	X005	3503		

Generali Italia S.p.A. (denominata Società), nei termini delle definizioni e condizioni tutte riportate nei modelli suindicati, si obbliga a risarcire all'Assicurato, in base alle dichiarazioni del medesimo, i danni arrecati dal furto e dagli altri eventi previsti dalla presente polizza alle cose come descritte ed assicurate per le somme indicate.

ACQ.	B16	P. VENDITA A	00	GEST.	B16	P. VENDITA G	00	PART.	
------	-----	--------------	----	-------	-----	--------------	----	-------	--

Comune di Castenedolo (BS)
Arrivo

Prot. N. **0022488** del 03-09-2020

Categoria 5 Classe 2 Fascicolo



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

Agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara che:

- a) riferibilmente alle cose assicurate nell'ultimo quinquennio non si sono verificati danni o tentativi di furto o rapina;
- b) le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società;
- c) le descrizioni delle cose assicurate, la loro ubicazione e le modalità di custodia sono conformi alle proprie dichiarazioni e determinano la precisa qualità e natura del rischio, coerentemente alle quali vennero convenute le condizioni di assicurazione ed il premio.

Ogni deroga, modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo di polizza.

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare le definizioni, le condizioni generali e particolari di assicurazione e tutte le altre clausole contenute nei modelli retroindicati, che riconosce di aver ricevuto.

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato
Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Cestoni)

Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo - DIP, oltre al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.

Contraente/Assicurato



Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Cestoni)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle

Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 6 - Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro.
- Art. 7 - Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 60 giorni prima della scadenza.
- Art. 11 - Esclusione dei danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti.
- Art. 13 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e relative sanzioni.
- Art. 14 - Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti.
- Artt. 15 e 16 - Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti.
- Art. 19 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro.
- Art. 21 - Assicurazione presso diversi assicuratori; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità con gli altri assicuratori.

Condizioni Particolari di assicurazione, eventualmente richiamate:

- D03 - riduzione dei limiti di risarcimento ed esclusione di responsabilità solidale in caso di assicurazione presso diversi assicuratori.
- E04 - decadenza del diritto di indennizzo nel caso che la percentuale di scoperto convenuta sia stata assicurata da altri.

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di € 1500,00 è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore _____ in _____ il 7/8/2023.

Agente od Esattore

PROGEASS S.r.l.

Insurance Brokers

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 00

DENOMINAZIONE BRESCIA VITTORIA

COD. 030 00

POLIZZA N. 400015773

MODELLO 400

CONTRAENTE COMUNE DI CASTENEDOLO

DATA EMISSIONE 01/07/2020

X005 - Atto dichiarativo

Si conviene fra le parti che forma parte integrante e regola le condizioni di polizza il capitolato di gara, al quale si apportano le seguenti modifiche:

GARANZIE AGGIUNTIVE

Guasti Ladri: in deroga all'ultimo comma della clausola si prevede uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.

Atti Vandalici: si prevede un limite indennizzo sx/anno di euro 10.000,00 scoperto 10% minimo euro 250,00.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Costo di rimpiazzo del contenuto: GARANZIA ESCLUSA

Precisazione pagamento indennizzo: GARANZIA ESCLUSA

Reintegro automatico: a parziale deroga di quanto alla clausola si conviene che l'eventuale reintegro sarà a seguito di pattuizioni tra il Contraente e la Società

Fermo il resto.

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato



Il Responsabile dell'area dei servizi
assistenziali e commercio
(Contraente Maria Grazia Costone)

Allegato SANZINT

Esemplare per il Contraente

N° Contratto 400015773 Agenzia BRESCIA VITTORIA Cod. 030 00
Contraente COMUNE DI CASTENEDOLO

MISURE RESTRITTIVE - SANZIONI INTERNAZIONALI

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Data 01/07/2020

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato
Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Castone)

ALLEGATO A POLIZZA N° 400015773 AGENZIA BRESCIA VITTORIA

Codice

030 00

CONTRAENTE COMUNE DI CASTENEDOLO

APPENDICE DICHIARATIVA MOD. 3503/05**Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato**

Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Mezzi di pagamento del premio

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Contraente/Assicurato

Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Costone)

Allegato mod. APTRAC

Esemplare per il Contraente

Polizza N.: 400015773 Agenzia: BRESCIA VITTORIA Cod.: 030Contraente: COMUNE DI CASTENEDOLO**APPENDICE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità suddetta.

In dipendenza di quanto precede la controparte, o altro soggetto obbligato ai sensi della legge sopra citata, è tenuta ad effettuare i pagamenti (premi, franchigie) esclusivamente per mezzo di bonifico bancario su conto corrente indicato dalla Società riportando, se previsti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

Data 01/07/2020

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente

Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Gestone)

Lotto 3

POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO RAPINA – PORTAVALORI – OPERE D'ARTE

ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

Tutte le attività istituzionali consentite / previste dalla normativa vigente regolante l'attività della Contraente incluse quelle attività collegate, accessorie, assistenziali, sportive, ricreative, sia preliminari che conseguenti alle funzioni istituzionali.

UBICAZIONE DEL RISCHIO

- Tutte le sedi di attività e di servizi della Contraente
- Tutte le sedi di altri Enti che, per l'esercizio della loro attività o per i servizi da loro gestiti, utilizzino anche cose di proprietà del Contraente

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

Per "**Assicurazione**": il contratto di assicurazione

Per "**Polizza**": il documento che prova l'assicurazione

per "**Contraente**": Il Comune di Castenedolo che stipula l'assicurazione

per "**Assicurato**": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

per "**Società**": l'impresa assicuratrice e le coassicuratrici

per "**Premio**": la somma dovuta dal Contraente alla Società

per "**Rischio**": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare

per "**Sinistro**": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

per "**Indennizzo**": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Qualora nel testo di polizza siano riportate le seguenti denominazioni, alle stesse le parti attribuiscono il significato qui precisato:

per "**Valori**" si intende: denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, preziosi in genere, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni benzina, buoni pasto, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che agli stessi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà del Contraente, che di terzi e del quale il Contraente stesso ne sia o non responsabile.

per "**Contenuto**" si intende: Merci, materie prime, prodotti semilavorati e finiti, alimentari in genere, bevande, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, attrezzature, macchine, macchinari in genere, impianti, attrezzature, apparecchiature mobili, apparecchiature medicosanitarie, apparecchiature in genere, materiale scientifico, farmaceutico e di medicazione, apparecchi di protesi e materiale relativo, attrezzature sportive, attrezzatura per la manutenzione e la segnaletica delle strade, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di custodia, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, distributori automatici in genere compreso il loro contenuto (distributori di medicinali, di bevande, documat, certimat e simili), impianti di prevenzione e d'allarme, nonché mobilio, arredamento in genere, tappeti ed arredi in genere, biancheria, coperte, indumenti, oggetti di ornamento, vasellame, cristalleria, posateria, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, macchine da ufficio in genere e qualsiasi materiale uso ufficio, registri, stampati, cancelleria, campionari, libri, fotografie, materiale didattico, raccolte e collezioni in genere, cicli, motocicli, indumenti, divise ed effetti personali di normale uso, di proprietà o non dei dipendenti, scenari, strumenti musicali, merci e materiale in genere e quant'altro di affine, inerente, pertinente o necessario all'esercizio di tutte le attività gestite ed i servizi forniti dal Contraente (compresi oggetti sequestrati a termini di legge) comprese le attività culturali, artistiche o sportive condotte anche da terzi, esclusi i valori e le opere d'arte.

Il tutto sia di proprietà del Contraente che di terzi e del quale il Contraente stesso ne sia o non responsabile.

Inoltre, si intende "Contenuto", quanto, di proprietà della Contraente, è utilizzato da altri Enti per l'esercizio della loro attività o per i servizi da loro gestiti.

per "**Opere d'Arte**" si intendono: quadri, mobili d'antiquariato, monete, sculture, arazzi, affreschi, statue, manoscritti, bronzetti, cere, collezioni e raccolte in genere ed altri oggetti in genere che possono essere identificati come tali anche se costituenti parti di fabbricati come ad esempio porte, portali, caminetti, cassonetti, bassorilievi, capitelli, scale ed altri elementi decorativi.

Il tutto sia di proprietà del Contraente che di terzi e del quale il Contraente stesso ne sia o non responsabile.

per "**Dipendenti**" si intendono: le persone che hanno con l'Assicurato/Contraente un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per l'Assicurato/Contraente anche in via temporanea.

per "**Locali**" si intendono:

qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato comunicante o non, occupato

- dal Contraente/Assicurato o dallo stesso locato a terzi per brevi periodi;

- da altri Enti che, per l'esercizio della loro attività o per i servizi da loro gestiti, utilizzino anche cose di proprietà del Contraente.

per "**Furto**" si intende: il reato, come definito dall'art.624 del Codice Penale.

per "**Rapina**" si intende: il reato di cui all'art.628 del C.P. e più precisamente la sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

per "**Estorsione**" si intende: il reato di cui all'art.629 del C.P. e più esattamente l'appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato/Contraente che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costretti a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.

per "**Mezzi di custodia**" si intendono: armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche per la riscossione dei ticket, distributori automatici di certificati e documenti (documenti, certimat e simili) ed altri distributori in genere.

PARTITE E SOMME ASSICURATE

Partita 1. € 50.000,00 con i seguenti sottolimiti

a) € 50.000,00 per "contenuto"

b) € ----- per "opere d'arte"

c) € ----- per vestiario scenico, costumi, strumenti musicali e loro accessori, e quant'altro di simile inerente manifestazioni culturali in genere

d) € 10.000,00 per "valori" posti in mezzi di custodia

e) € 10.000,00 per "valori" ovunque riposti

f) € 10.000,00 per portavalori

PREMIO LORDO ANNUO Euro

di cui imposte pari al% Euro

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

La mancata comunicazione da parte del contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso sempreché il contraente o l'assicurato non abbia agito con dolo.

Ai soli fini della presente clausola, sono equiparati al contraente i suoi amministratori, dirigenti, impiegati e dipendenti in genere.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio al decorrere dal momento in cui la circostanza si sia verificata.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art.1901 C.C., entro 90 (novanta) giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al novantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

Art. 3 - Forma delle comunicazioni e Modifiche dell'assicurazione

Oltre che a mezzo di raccomandata, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte, e debbono quindi ritenersi valide, anche a mezzo telegramma, telex e telefax.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata, telex o telefax, con preavviso di centoventi giorni. In tale caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con le stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso della parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Periodo di assicurazione e Proroga dell'assicurazione

L'assicurazione è stipulata per la durata di anni tre con effetto dalle ore 24,00 del 30.06.2020 e scadenza alle ore 24,00 del 30.06.2023 (scadenza anniversaria al 30 giugno di ogni anno).

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto. Tuttavia ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le parti, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro tre mesi antecedenti la scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata dall'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tale caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha sede legale il Contraente.

Art. 10 - Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti le sole norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 12 - Rischio assicurato

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne e/o interne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli, o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte delle stesse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 13 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato/Contraente provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b. agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:

- da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'Art.649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 14 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi.

Se i locali contengono le cose assicurate, ad esclusione di quelli non destinati ad abitazione, rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24.00 dell'ottavo giorno.

Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- a. darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando l'ufficio competente ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b. fornire alla Società, entro i 20 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c. denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d. adoperarsi tempestivamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
- e. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 C.C.
- f. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

- I. tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- II. dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
- III. presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato/Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 18 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.15;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

1. per i danni al contenuto: la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

2. per i danni ai valori, esclusi i titoli e le monete e le banconote estere: il loro valore nominale;

3. per i danni ai titoli, le monete, le banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla borsa valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla borsa valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano;

4. per i danni alle opere d'arte:

a) in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;

b) in caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per gli stessi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per gli stessi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 20 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 21 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

Art. 22 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno degli stessi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno o, eventualmente, dalla data della perizia collegiale, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e l'Assicurato/Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 13, lett. b).

Art. 24 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito

il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 25 - Statistica Sinistri

L'Assicurazione si obbliga a fornire semestralmente la statistica sinistri al Contraente/Assicurato e/o al Broker incaricato.

GARANZIE AGGIUNTIVE

- MEZZI DI CUSTODIA
- RAPINA INIZIATA ALL'ESTERNO - ESTORSIONE
- SCOPERTO PER GARANZIA RAPINA
- AMMANCHI
- GARANZIA ACCESSORIA PORTAVALORI
- DANNI AI VALORI
- FURTO COMMESO DA DIPENDENTI
- ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
- COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI
- GUASTI LADRI
- ASSICURAZIONE UFFICI
- FURTO COMMESO CON CHIAVI AUTENTICHE
- PERDITA O SOTTRAZIONE CHIAVI
- DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI
- ATTI VANDALICI
- ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI
- OPERE D'ARTE PRESSO TERZI
- FURTO DI FISSI, INFISSI E PARTI DI FABBRICATI
- ENTI MOBILI PRESSO TERZI
- IMPIEGO MOBILE
- IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI

GARANZIE AGGIUNTIVE

MEZZI DI CUSTODIA

Limitatamente alla garanzia furto per i "valori" posti in mezzi di custodia l'assicurazione, è operante alla condizione, che i valori assicurati siano riposti in mezzi di custodia efficacemente chiusi a chiave e con altri idonei congegni atti a determinare una chiusura efficace.

Per quanto riguarda le apparecchiature automatiche per la riscossione dei ticket, i distributori automatici di certificati e documenti (documat, certimat e simili), ed altri distributori in genere posti verso l'esterno dei fabbricati, la garanzia è operante, a parziale deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, quando vi sia effrazione o scasso del distributore stesso.

RAPINA INIZIATA ALL'ESTERNO-ESTORSIONE

L'Assicurazione è estesa:

- a. alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b. al caso in cui l'Assicurato/Contraente e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato/Contraente stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto nell'ambito dell'insediamento assicurato.

La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose assicurate si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

SCOPERTO LIMITATAMENTE ALLA GARANZIA RAPINA

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato il 80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art.22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.

AMMANCHI

La garanzia è estesa, fino alla concorrenza di € 2.600,00 per sinistro e per anno assicurativo, alle perdite e/o ai danni derivanti da ammanchi di beni di proprietà e/o di terzi. Dalla garanzia sono esclusi gli ammanchi di cassa.

L'Assicurato si obbliga a denunciare l'ammanco alle competenti Autorità.

GARANZIA ACCESSORIA PORTAVALORI

Limitatamente ai "valori" in genere, fino alla concorrenza della somma indicata alla apposita partita, l'assicurazione è prestata anche contro:

- a. il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b. il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- c. il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d. la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) commessi sulla persona dell'Assicurato/Contraente, suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio mentre fuori dai locali dell'Assicurato/Contraente detengono i valori stessi durante il loro trasporto alle sedi dell'Assicurato/Contraente, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.

La garanzia è inoltre estesa agli eventi di cui ai punti a), b), c) e d) commessi sulla persona degli Amministratori e dei dipendenti della Contraente limitatamente al denaro, agli stessi consegnato dalla Contraente, a titolo di anticipazione del trattamento di missione.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato l' 80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

DANNI AI VALORI

Sono parificati ai danni di furto o rapina i danneggiamenti e le distruzioni (fatta eccezione dei danni derivanti da incendio) cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva.

FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI

A parziale deroga dell'art.13 lett. b), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art.12, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato/Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

A parziale deroga dell'art.24 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.

COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI

A parziale deroga dell'art.13 lettera b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave di dipendenti dell'Assicurato/Contraente o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.

GUASTI LADRI

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per sinistro per i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi compresi i "mezzi di custodia" (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina, consumati o tentati.

La somma assicurata per questa garanzia è prestata a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" e non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

ASSICURAZIONE UFFICI

Limitatamente agli uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone.

FURTO COMMESSO CON CHIAVI AUTENTICHE

A parziale deroga dell'articolo 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, lettera a), l'assicurazione comprende anche il caso in cui il reato risulti commesso con l'uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato/Contraente, ai familiari, ai dipendenti addetti all'esercizio ed a chiunque altro custode delle stesse, purché il furto delle cose assicurate sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi.

E' fatto obbligo al Contraente e/o Assicurato, pena la decadenza di ogni diritto al risarcimento, di denunciare lo smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 48 ore successive al giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne è venuto a conoscenza.

La presente estensione di garanzia termina alle ore 24.00 del settimo giorno successivo a quello della denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e riprende con la sostituzione delle serrature e/o dei comandi dei mezzi di prevenzione azionati con le chiavi smarrite o sottratte.

PERDITA O SOTTRAZIONE CHIAVI

Nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Assicurato/Contraente, ai familiari, ai dipendenti addetti all'esercizio ed a chiunque altro custode delle stesse, se effettuata la denuncia di tale evento all'Autorità competente, l'assicurazione rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 le spese sostenute per:

- l'intervento di emergenza effettuato, anche se con scasso, per consentire l'accesso ai locali oltre al ripristino, delle porte e/o mezzi di chiusura, conseguente a tale intervento;
- la sostituzione delle serrature e/o dei comandi dei mezzi di prevenzione azionati con le chiavi smarrite o sottratte con altre, serrature o comandi, uguali od equivalenti per qualità.

La somma assicurata per questa garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.21 delle Condizioni Generali di Assicurazione e non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIOPOLITICI

A parziale deroga dell'art.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

ATTI VANDALICI

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, consumati o tentati.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto sino ad un limite massimo di Euro 10.000,00.

ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri, documenti, dati e archivi anche meccanografici sottratti o danneggiati, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi fino alla concorrenza di Euro 5.200,00 per sinistro.

La somma assicurata per questa garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e non è soggetta ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

OPERE D'ARTE PRESSO TERZI

Le opere d'arte di proprietà sono comunque assicurate, nel limite del 10% della relativa partita, anche se si trovano presso terzi. Resta inteso che, qualora l'opera venga assicurata dal terzo, la presente copertura opera a secondo rischio.

FURTO DI FISSI, INFISSI E PARTI DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per sinistro il furto di fissi, infissi e parti di fabbricati, loro pertinenze e/o recinzioni, posti all'esterno dei fabbricati stessi.

ENTI MOBILI PRESSO TERZI

Si prende atto tra le Parti che i macchinari, attrezzature, arredamento, elaboratori elettronici possono trovarsi anche presso terzi, presso mostre ed esposizioni, fiere e simili, in qualsiasi località.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto sino ad un limite massimo di Euro 5.000,00.

IMPIEGO MOBILE

Gli impianti, apparecchi ed apparecchiature elettroniche assicurati, possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio dello Stato Italiano e nei paesi elencati dalla carta internazionale di assicurazione veicoli a motore "Carta Verde", a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto sino ad un limite massimo di Euro 5.000,00.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 che rimarrà a carico esclusivo dell'Assicurato.

IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI

Le apparecchiature elettroniche collocate sugli autoveicoli di proprietà del Contraente/Assicurato, sono assicurate anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana e nei paesi elencati dalla carta internazionale di assicurazione veicoli a motore, cosiddetta "Carta Verde", purché installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto sino ad un limite massimo di Euro 5.000,00.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 che rimarrà a carico esclusivo dell'Assicurato.

CONDIZIONI PARTICOLARI

- CONTO TERZI
- BUONA FEDE
- MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI
- COSTO DI RIMPIAZZO PER IL "CONTENUTO"
- DIMOSTRAZIONE DEL DANNO
- REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE
- CLAUSOLA BROKER
- DANNI PRECEDENTI
- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
- FRANCHIGIA PER SINISTRO
- PRECISAZIONE PAGAMENTO INDENNIZZO
- INDENNIZZO IN MANCANZA DI CHIUSURA ISTRUTTORIA
- ENTI GIA' ASSICURATI
- COASSICURAZIONE E DELEGA

CONTO TERZI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

BUONA FEDE

L'omissione di dichiarazione da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o involontario dello stesso e/o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi Dirigenti, impiegati e dipendenti in genere, nonché dei suoi Amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione.

Resta inteso che il Contraente avrà obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione di cui alle sezioni tutte è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Se, in caso di sinistro si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, ed il reato venisse perpetrato attraverso mezzi inferiori a quelli di tale clausola, il danno verrà risarcito applicando uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 100,00 sull'importo dell'indennizzo che rimarrà a carico dell'Assicurato senza che questo possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare ad altri. Qualora invece si verificasse che i mezzi di chiusura non fossero conformi alla presente clausola, ma il reato venisse perpetrato attraverso mezzi di chiusura conformi alla presente clausola, la Società sarà tenuta a pagare il danno integralmente (senza l'applicazione dello scoperto sopraindicato).

COSTO DI RIMPIAZZO PER "CONTENUTO"

In deroga all'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" relativamente alle cose costituenti il contenuto, si farà riferimento al "Valore a nuovo", intendendosi per tale il loro costo di rimpiazzo, senza tenere conto del deprezzamento ivi previsto. Sono escluse dall'assicurazione "valore a nuovo" le cose fuori uso o non più utilizzate per l'uso corrente al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata qualora tale costo sia inferiore al "valore a nuovo".

DIMOSTRAZIONE DEL DANNO

A dimostrazione del danno relativamente agli enti assicurati alle partite di polizza, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini delle Condizioni

Generali di Assicurazione. Resta inteso che Il Contraente ha facoltà di richiedere alla Società il reintegro di tale importo con effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui viene presentata tale richiesta, il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo al suddetto reintegro entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento, che verrà emessa dopo la liquidazione del danno.

Conseguentemente qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del rateo premio non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.

CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società di brokeraggio: PROGEASS S.r.l., in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Pertanto agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker s'intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

DANNI PRECEDENTI

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle Condizioni tutte di Assicurazione.

FRANCHIGIA PER SINISTRO

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione dell'importo pattuito di Euro 250,00 che rimarrà a carico esclusivo dell'Assicurato.

La suddetta franchigia non sarà applicata per quelle Garanzie la cui normativa prevede l'applicazione di specifica franchigia e/o scoperto o che non sono soggette ad applicazione di scoperto e/o franchigia alcuna.

Pertanto in caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art.19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto della franchigia, che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

PRECISAZIONE PAGAMENTO INDENNIZZO

Ad integrazione di quanto indicato all'art.23, si precisa che trascorso il termine di 30 giorni, ivi indicato, per il pagamento dell'indennizzo, la Società riconoscerà all'Assicurato gli interessi sull'importo dovuto con decorrenza dalla data del termine predetto.

I suddetti interessi di mora dovranno essere calcolati al tasso passivo in vigore alla data sopracitata e adottato dall'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) per la clientela Primaria della Banca.

INDENNIZZO IN MANCANZA DI CHIUSURA ISTRUTTORIA

A parziale deroga dell'art.23, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti dichiarazione con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

ENTI GIÀ ASSICURATI

Sono esclusi dalle garanzie di polizza:

- gli enti già assicurati con apposita polizza Elettronica;
- le opere d'arte già assicurate con apposita polizza All Risks;
- gli enti appoggiati a contratti Leasing già coperti con apposita assicurazione comprendente i rischi assicurati con la presente polizza;
- gli enti già assicurati con polizza trasporti. *

COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

CLAUSOLA DI TRACCIABILITA'

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territorio del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante medesima, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Gestoni)

L'Assicurato/

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 9 - Foro competente
- Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. 16 - Esagerazione dolosa del danno
- Art. 18 - Mandato dei periti
- Art. 19 - Valore delle cose e determinazione del danno
- Art. 20 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
- Art. 22 - Assicurazione presso diversi assicuratori.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE



Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Gestoni)

LA SOCIETA'

Generali Italia S.p.A.

Agenzia Generale di Brescia Vittoria

LA SOCIETA'

Generali Italia S.p.A.

Agenzia Generale di Brescia Vittoria

OFFERTA TECNICA – FURTO . RAPINA . PORTAVALORI . OPERE D'ARTE
(Costituente parte integrante delle presente polizza di assicurazione)

a) Accettazione Normativa

☐ Aderenza totale al capitolato presentato

oppure

b) Formulazione dell'offerta in base alle seguenti varianti al capitolato presentato:

☐ Varianti

N° progres- sivo	N° articolo da variare	Testo Proposto

Data

BRESCIA 29 MAG. 2020

Timbro e firma di tutti gli offerenti

DELEGATARIA	
..... %
EVENTUALI COASSICURATRICI	
..... %
..... %
..... %

Data

BRESCIA 29 MAG. 2020

Timbro e firma

Modello da utilizzare per la comunicazione dei Conti correnti dedicati - Agenzie

Spett.le
COMUNE DI CASTENEDOLO
VIA XV GIUGNO, 1
25014 – CASTENEDOLO (BS)

Vi comunichiamo, ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche, i conti correnti dedicati e le persone delegate ad operare per gli incassi e pagamenti relativi al contratto sottoscritto con Generali Italia

A) Elenco conti correnti intestati a Generali Italia per movimentazioni effettuate dall'Agenzia

Il(l) conto(i) corrente(i) dedicato(i) al pagamento dei premi assicurativi relativi al contratto sottoscritto è(sono) esclusivamente:

GENERALI ITALIA - Agenzia di Brescia Vittoria	
BANCA	IBAN
UBI BANCA	IT89B0311111210000000034002

Il conto corrente dedicato alle liquidazioni effettuate dall'Agenzia (da non utilizzare per la regolazione dei premi) è:

GENERALI ITALIA - Agenzia di Brescia Vittoria	
BANCA	IBAN
BANCA GENERALI	IT19R0307502200CC0300380031

I Delegati ad operare oltre a quelli indicati al punto D) sono:

COGNOME - NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	PROVINCIA
ROSSI GIANGRANFRANCO	RSSGFR55P07E333D	07/09/1955	ISEO	BS
COPPOLA DE ALMARZA PIERFRANCESCO	CPPPFR68B22F839Q	22/09/1968	NAPOLI	NA
MADDIONA FABIO	MDDFBA79M03B157D	03/08/1979	BRESCIA	BS

B) Elenco conti correnti intestati a GENERALI ITALIA per altre movimentazioni effettuate dalla Direzione
(da non utilizzare per la regolazione dei premi)

BANCA	IBAN	
INTESA SANPAOLO	IT52Y0306912711000096210926	
BANCO POPOLARE	IT53S0503402196000000007167	
BANCA GENERALI	IT95I0307502200CC0300002008	
INTESA SANPAOLO	IT58X0306912711001564000584	
BANCA GENERALI	IT10Q0307502200CC0300085000	
INTESA SANPAOLO	IT47V0306912711100000010851	
BANCA GENERALI	IT28O0307503200CC0040341098	

C) Piano Individuale di Previdenza

Conto Corrente dedicato su cui regolare i Contributi Previdenziali relativi al piano di previdenza complementare

BANCA	IBAN
BANCA GENERALI	IT02X0307502200CC0300085007

D) Fondo pensione aperto Generali Global

Conto Corrente dedicato su cui regolare i Contributi Previdenziali relativi al fondo pensione aperto

BANCA	IBAN
BNP Paribas Securities Services S.C.A.	IT47X0347901600000800984300

I Delegati ad operare sui conti correnti elencati al punto B, C e D sono quelli indicati al punto E) .

E) Delegati ad operare

COGNOME	NOME	COD FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	PROVINCIA
BARBERI	LUIGI	BRBLGU57B24L483Z	24/02/1957	UDINE	UD
BARRA	CARMINE	BRRCMN66H24H501X	24/06/1966	ROMA	RM
BOCCATO	MASSIMO	BCCMSM61C25C388L	25/03/1961	JESOLO	VE
BOSSER	GIANCARIO	BSSGCR73A08L424Z	08/01/1973	TRIESTE	TS
BOZZA	STEFANO	BZZSFN62L19F241T	19/07/1962	MIRANO	VE
BUSETTO	ALBERTO	BSTLRT69M15L736Q	15/08/1969	VENEZIA	VE
CALOSCI	BRUNO	CLSBRN59S06H501P	06/11/1959	ROMA	RM
CECCON	TOMMASO	CCCTMS63E25G224B	25/05/1963	PADOVA	PD
CLEMENTE	ENRICO	CLMNRC70T14A601V	14/10/1970	ABANO TERME	PD
COCIANI	GIORGIO	CCNGRG62M18L424D	18/08/1962	TRIESTE	TS
CORBO	MICHELE	CRBMHL61M07A662J	07/08/1961	BARI	BA
COSTAGLIOLA	GIANLUIGI	CSTGLG65H21L424T	21/06/1965	TRIESTE	TS
CUCINELLA	ALBERTO	CCNLRT65P12C957L	12/09/1965	CONEGLIANO	TV
DE POLI	ANTONIO	DPLNTN71M30L736W	30/08/1971	VENEZIA	VE
DONNET	PHILIPPE	DNNPLP60L26Z110H	26/07/1960	FRANCIA	EE
DORO TEMPESTINI	ANNA	DRONNA65P45D612C	05/09/1965	FIRENZE	FI
FANCEL	GIANCARLO	FNCGCR61P26G914C	26/09/1961	PORTOGRUARO	VE
FERRI	STEFANO	FRRSFN68M26L424P	26/08/1968	TRIESTE	TS
FORT	MASSIMILIANO	FRTMSM74L23L424P	23/07/1974	TRIESTE	TS
FRANZOSO	FRANCO	FRNFNC60C22L736U	22/03/1960	VENEZIA	VE
FURLAN	FEDERICO	FRLFRC60R09L100B	09/10/1960	TEOLO	PD
GALANTI	GUGLIELMO	GLNGLL50R11I535W	11/10/1950	SCICLI	RG
GENTILI	STEFANO	GNTSFN60B17A944X	17/02/1960	BOLOGNA	BO
GOTTARDI	MAURIZIO	GTTMRZ62T07L736F	07/12/1962	VENEZIA	VE
GUARINO	MASSIMO MARIA	GRNMSM60A11G888B	11/01/1960	PORDENONE	PN
LAUDATI	LEOPOLDO	LDTLLD63A11A662H	11/01/1963	BARI	BA
MARSANO	EMILIO	MRSMLE53C04C743X	04/03/1953	CITTADELLA	PD

MEDIZZA	PAOLO	MDZPLA65D13L424Z	13/04/1965	TRIESTE	TS
MENCATTINI	ANDREA	MNCNDR61L22A851U	22/07/1961	BIBBIENA	AR
MONACELLI	MASSIMO	MNCMSM68E26L219D	26/05/1968	TORINO	TO
MONATERI	GIANCARLO	MNTGCR61A17L219Q	17/01/1961	TORINO	TO
MORGAN	CRISTINA	MRCST57R65L424F	25/10/1957	TRIESTE	TS
NASTASI	AURELIO	NSTRLA57C21F158Z	21/03/1957	MESSINA	ME
PERIN	GIOVANNI LUCA	PRNGNN65T05H220L	05/12/1955	REFRONTOLO	TV
PIERI	ANNA	PRINNA69E50H501B	10/05/1969	ROMA	RM
POLI	STEFANO	PLOSFN57S20L736U	20/11/1957	VENEZIA	VE
PRACEK	GIANLUCA	PRCGLC75L06E704E	06/07/1975	LOVERE	BG
RICCI	MASSIMILIANO	RCCMSM69R03H501G	03/10/1969	ROMA	RM
SESANA	MARCO MARIA	SSNMCM73C16F205N	16/03/1973	MILANO	MI
SINI	CLAUDIA	SNICLD57B46Z315I	06/02/1957	ETIOPIA	EE
SPIZZAMIGLIO	STEFANO	SPZSFN68S08L424X	08/11/1968	TRIESTE	TS
VARE'	EMANUELE ALBERTO	VRAMLL67C21F205D	21/03/1967	MILANO	MI
VERBICH	MAURIZIO	VRBMRZ60C22L424A	22/03/1960	TRIESTE	TS
VERSINO	PAOLA	VRSPLA71H68L219A	28/06/1971	TORINO	TO

Generali Italia Spa
Agenzia Generale di Brescia Vittoria

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi⁽¹⁾ sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) e dall'Agente sottoindicato (di seguito anche "Agente") anche disgiuntamente, in qualità di Contitolari del trattamento, basandosi tale contitolarità sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative⁽²⁾; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e dell'Agente e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia e dell'Agente a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia e all'Agente di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e l'Agente e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14 31021; o

- all'Agente ROSSI GIANFRANCO, COPPOLA DE ALMARZA PIERFRANCESCO & MADDIONA FABIO S. N. C., dell'Agenzia BRESCIA VITTORIA PIAZZA VITTORIA contattabile via e-mail a agenzia.bresciavittoria.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo PIAZZA VITTORIA 25122 - BRESCIA (BS) e/o via telefono al numero 030-3755061.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori dei Contitolari e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per conto dei Contitolari compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE⁽³⁾.

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa ⁽⁴⁾ alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, i Contitolari potranno integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia e l'Agente trattano le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia e l'Agente potranno

effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I miei consensi privacy

Presa visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che gli stessi saranno trattati secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.